



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 Del 21/12/2017

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE.

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	A
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	A	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	P		



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Il Presidente procede alla disamina del settimo punto all'ordine del giorno introducendo lo stesso ed affidando al Vice Sindaco Fiorito il richiamato integrale della proposta come infra meglio riportata e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (decorrenza 1° gennaio 2014) basata su due presupposti:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA le successive deliberazioni del C.C. n. 9 del 04/03/2016 e n. 7 del 30.01.2017, esecutive, di modifica ed integrazione del regolamento di cui sopra;

RITENUTO di dover modificare il Regolamento Comunale vigente e, precisamente:

- l'art. 4 – **Presupposto della tassa sui rifiuti;**
- l'art. 11 – **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche;**

SENTITA la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta del 4 dicembre 2017;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le materie di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente apre la discussione;

Il Consigliere Fiorito espone le principali modifiche relative al Regolamento IUC, sottolineando che gli alloggi vuoti e privi di allacci alle utenze sono stati considerati suscettibili di assoggettazione alla TARI anche alla luce di recenti Sentenze di Cassazione. Per le utenze non domestiche, qualora si dimostri il mancato utilizzo, sarà pagata la tariffa come magazzino.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Il Consigliere Repetto fa presente che le tariffe sono state calcolate non tenendo conto dell'ampliamento della base imponibile quindi nel 2018 si incasserà più di quanto si spenderà.

Il Sindaco comunica che il maggior incasso andrà decurtato dal piano finanziario del prossimo anno 2019.

Il Consigliere Fiorito fa presente che, quando il nuovo sistema di raccolta rifiuti entrerà a regime, ossia dopo due o tre anni di raccolte dati, si passerà dalla tariffazione a mq. a quella puntuale per cui le problematiche evidenziate dal regolamento, oggi discusso, saranno in vigore per un periodo limitato.

Il Consigliere Fossati evidenzia che, comunque, ai proprietari di unità abitative non è data la possibilità di prova contraria come invece è consentita ai proprietari di utenze non domestiche che hanno la possibilità di vedersi riconosciuta una tariffa ridotta.

A questo punto il Presidente, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti la proposta che registra le seguenti risultanze:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 09
- CONSIGLIERI VOTANTI: N. 09
- VOTI FAVOREVOLI: N. 06
- VOTI CONTRARI: N. 03 (Fossati, Manzino, Repetto)
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI MODIFICARE il Regolamento Comunale in materia di IMPOSTA UNICA COMUNALE, approvato con delibera C.C. n. 16 del 08/04/2014 e successivamente integrato e modificato con delibere C.C. n. 9 del 04/03/2016 e n. 7 del 30.01.2017, esecutive, relativamente a:

1) - ART. 4 - Presupposto della tassa sui rifiuti

Articolo vigente:

ARTICOLO 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato 2) del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;
- f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Viene così modificato:

ARTICOLO 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato 2) del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) **locali**: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
- b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche si considerano comunque potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici altrimenti dovranno essere considerate come locali di deposito.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) ABROGATO
- f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Per tutti i casi di cui al presente punto dovrà essere presentata dichiarazione secondo quanto disposto dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

2) - ART. 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo vigente:

ARTICOLO 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando un numero convenzionale di quattro unità.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente in quattro unità.
5. Per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti residenti, vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3.
6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Viene così modificato:

ARTICOLO 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando un numero convenzionale di quattro unità.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente in quattro unità.
5. Per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti residenti, vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3, mentre per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti non residenti, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 4.
6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il presente verbale, i cui interventi non sono stati audio registrati per il malfunzionamento dell'apparecchio di registrazione e verbalizzati dal Segretario, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

La seduta continua

Documento informatico firmato digitalmente